Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 25 del 30 gennaio 1965

Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 30 gennaio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame a nove posti di sostituto direttore aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . *Pag.* 2

Concorso per esame a sei posti di capo ufficio aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . » 4

Concorso per esame a due posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . » 6

Concorso per esame a tre posti di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . » 8

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame a nove posti di sostituto direttore aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato decreto n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228 recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1964, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, può essere bandito un concorso per esami a nove posti di sostituto direttore aggiunto (coefficiente 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorsi

E' indetto un concorso per esami a nove posti di sostituto direttore aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti, alla data del 31 marzo 1965:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (Sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) Roma, via Molise n. 2, non oltre il 31 marzo 1965 tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) Roma, via Molise, 2 gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 400 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 400. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione stessa su carta bollata, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.
Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto amministrativo;

c) economia politica;

d) diritto costituzionale;

e) scienza delle finanze;

f) legislazione sugli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e sulle camere di commercio, industria e agricoltura;

g) elementi di statistica;

h) lingua francese.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione sarà, inoltre, aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.
Svolgimento delle prove d'esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.
Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di sostituto direttore aggiunto (coefficiente 229) nella carriera direttiva del ruolo dei direttori e sostituti di-

rettori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il direttore generale: RISTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1965
Registro n. 1, *foglio n.* 27

Concorso per esame a sei posti di capo ufficio aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio, statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il predetto testo unico;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, concernente l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1964, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio può essere bandito un concorso per esame a sei posti di capo ufficio aggiunto (coefficiente 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti, alla data del 31 marzo 1965:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze sociali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1652) e successive modifiche e del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con la legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma), non oltre il 31 marzo 1965 tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o lo Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da lire 400, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 400. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario.

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o del medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programmi d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile o commerciale);

2) economia politica;

3) statistica metodologica, demografica ed economica;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e sulle Camere di commercio, industria e agricoltura;

6) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta; da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dello inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 366 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 456.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali industria e commercio, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il direttore generale: RISTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Registro n. 1, foglio n. 28

Concorso per esame a due posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1964, nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, può essere bandito un concorso per esame a due posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esame a due posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 mazro 1958, n. 349;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1965:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria mineraria o civile o industriale conseguita nelle Facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego;

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali -Ispettorato generale del personale - Divisione II concorsi, via Molise, n. 2, Roma) non oltre il 31 marzo 1965 tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II - concorsi - Roma, via Molise n. 2), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o lo Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito;

e) la lingua estera (di cui all'art. 4 del presente decreto) nella quale intendono sostenere la prova;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione i cui singoli fogli dovranno essere muniti di marche da bollo da lire 400. Dette marche dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se i candidati siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

A) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

B) meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi; cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche; motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

C) fisica tecnica; la trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione;

D) elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff; ponte di Weatstone, condensatori; energia elettrostatica; magnetismo ed elettromagnetismo; curve di maghetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifase sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti; trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi; motori sincroni trifasi; macchine a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione: linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra;

E) nozioni di legislazione mineraria;

F) nozioni di statistica;

G) nozioni di diritto amministrativo;

H) lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tesco (traduzione di brani tecnici).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o or-

dinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione saranno inoltre aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dello inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coefficiente 271), con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nei termini stabiliti non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il direttore generale: RISTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1965
Registro n. 1, *foglio n.* 25

Concorso per esame a tre posti di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2 concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1964, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale può essere bandito un concorso per esame a tre posti di consigliere di terza classe (coefficiente 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esame a tre posti di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1965:

a) siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche o commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime, ovvero in scienze coloniali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali -Ispettorato generale del personale - Divisione II concorsi, via Molise, n. 2, Roma) non oltre il 31 marzo 1965 tramite l'Università o Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante, di proprio pugno, che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II - concorsi - Roma, via Molise n. 2), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione i cui singoli fogli dovranno essere muniti di marche da bollo.

Dette marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione stessa su carta legale dalla quale risulti se i candidati siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta da bollo, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto costituzionale e amministrativo;

c) economia politica;

d) diritto internazionale pubblico e privato;

e) scienza delle finanze;

f) elementi di statistica;

g) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari della carriera direttiva della Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dello inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile, 1958, n. 67.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di terza classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale (coefficiente 229) con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il direttore generale: RISTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1965
Registro n. 1, *foglio n.* 119

(248)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151051) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.